

LEGISLAZIONE LINGUISTICA E PERCEZIONE  
DELL'ALTERITÀ: INTORNO AL FALLIMENTO  
DELLA TUTELA DELLE MINORANZE  
LINGUISTICHE STORICHE IN ITALIA

FIorenzo Toso

Università di Sassari  
Dipartimento di Scienze dei Linguaggi  
Via Tempio 9  
07100 Sassari  
Italia  
ftoso@uniss.it

**Abstract:** This paper illustrates the problems that arose after the approval of a law in Italy (Act no. 482/1999) on the safeguarding and enhancement of traditional linguistic minorities by examining a number of specific examples. The law proved to be not only seriously insufficient, but even had negative repercussions, both with regard to the overall judgement expressed on Italy's linguistic heritage seen as a cultural heritage, and with regard to the fact that in many situations the very principal of protection was distorted: from the refusal to finance a number of groups rightfully and meritoriously entitled to such funds to the financing of local realities which have very little if nothing to do with linguistic varieties. In general, "language policy" in Italy is negatively influenced by the confusion between "national minority" and "linguistic minority", one of the major factors in accounting for the failure of initiatives attempting to help the linguistic minorities.

**Keywords:** language policy, Italy, linguistic minorities, national minorities, language law

In Italia come altrove il concetto di "minoranza linguistica" è ampiamente dibattuto tra gli studiosi. Tradizionalmente si finisce per associarlo a quello di "minoranza nazionale", di formulazione tardo-ottocentesca, per definire quei gruppi di popolazione che, all'interno della concezione tradizionale di stato-nazione, non condividano o addirittura rifiutino tutti o alcuni dei cosiddetti "caratteri nazionali" (tra i quali il comune retaggio storico, la cultura materiale e spirituale, la lingua appunto, ecc.) dei quali è portatrice il resto della popolazione, che ne accetta dunque la formulazione e la codificazione proposta dall'élite intellettuale e politica del paese.

Tuttavia questa impostazione che dovrebbe riguardare soltanto le situazioni conflittuali non rende conto in particolare del fatto che un senso di appartenenza linguistica differenziato rispetto a quello della restante popolazione non è sufficiente a definire di per sé una diversa identità “nazionale”: ad esempio rappresenta sicuramente una “minoranza nazionale” e al tempo stesso una “minoranza linguistica” quella germanofona dell’Alto Adige, che rivendica tradizionalmente un’alterità forte rispetto al contesto italiano, mentre è una “minoranza linguistica” ma non costituisce una minoranza “nazionale” quella di lingua albanofona dell’Italia meridionale; allo stesso modo quella catalana è una minoranza “nazionale” in Spagna, ma non ad Alghero in Sardegna, e per certi aspetti si può dire che rappresenti una minoranza “nazionale” ma non una minoranza linguistica quella rutena in Ucraina.

La confusione tra “minoranza linguistica” e “minoranza nazionale” è alla base dei criteri con i quali, secondo la L. N. 482/1999, viene ammessa a tutela in Italia la lingua delle “popolazioni albanesi [Italia meridionale], germaniche [arco alpino], greche [Salento e Aspromonte], slovene [lungo il confine orientale], croate [Molise] e catalane [Alghero] e quelle delle popolazioni parlanti il francese [Valle d’Aosta], il francoprovenzale [Val d’Aosta, Piemonte e Puglia], il friulano [Friuli], il ladino [Dolomiti], l’occitano [Piemonte e Calabria] e il sardo [gran parte della Sardegna]”.

Ora, l’utilizzo della definizione “popolazioni albanesi, catalane...” implica l’ammissione di una diversa appartenenza nazionale, che pare confermata dal nesso che attua una distinzione tra gruppi dotati (teoricamente) di uno stato estero di riferimento (Albanesi, “Germanici”, Greci, Sloveni, Croati e anche i Catalani) e gruppi privi di tale supporto, per i quali si insiste invece su un’appartenenza meramente linguistica: i francofoni non sono quindi “Francesi”, diversamente dagli slovenofoni in Italia che sono Sloveni!

Ma se per una parte (e una parte soltanto) dei “Germanici” o degli Sloveni ha senso parlare di un effettivo rapporto di solidarietà culturale e politica con la popolazione di un Paese diverso da quello di cittadinanza, lo stesso non si può certo dire dei “Greci”, degli “Albanesi”, dei “Croati” o dei “Catalani”, ossia le comunità di lingua greca, albanese, croata e catalana da secoli radicate in Italia, che non hanno intrattenuto, storicamente, relazioni coi Paesi d’origine al di là di contatti culturali il più delle volte riavviati solo in tempi recenti.

Sotto la denominazione di “popolazioni germaniche” vengono poi integrati gruppi linguistici e culturali diversissimi per modalità d’impianto storico, per tipologie dialettali, per realtà sociolinguistica, oscillando come si

è visto tra la compatta maggioranza “etnica” della popolazione della provincia di Bolzano e i piccoli gruppi Walser delle Alpi occidentali, “Cimbri” del Veneto, Mòcheni del Trentino, Saurani e Timavesi del Friuli: ma se il tedesco standard ha una vitalità e una pratica effettiva nel Tirolo Meridionale, ove convive con le varietà dialettali locali (delle quali nessuno ha mai proposto una tutela), non costituisce affatto un tetto accettabile per le altre comunità germanofone: proporre il tedesco standard come lingua di riferimento significherebbe di fatto, in tali contesti, imporre una lingua straniera fortemente distanziata dalle varietà locali.

A sua volta lo sloveno standard viene sostanzialmente rifiutato come tetto linguistico da una parte della popolazione di lingua slava della provincia di Udine, sia per motivi di ordine storico-ideologico, sia per l'effettiva distanza delle arcaiche parlate delle valli del Resia e del Natisone dal modello che si è venuto elaborando, soprattutto a partire dal secolo scorso, come lingua letteraria dell'attuale Repubblica di Slovenia: come conseguenza di questa situazione, l'enunciazione dell'art. 2 della 482 viene cavalcata da gruppi locali che si sono fatti promotori di una proposta di legge, presentata il 20 maggio 2004, con la quale si chiede l'ammissione a tutela delle lingue slave “natisoniana”, “Po-Nasen” e “resiana” parlate rispettivamente nelle valli del Natisone, del Torre e del Resia.

Ancora, la distinzione tra popolazioni parlanti il francese e il franco-provenzale, date le peculiari modalità della pluriglossia e del plurilinguismo valdostani è priva di senso, in quanto il francese è da sempre il tetto statutario dei dialetti franco-provenzali della regione, tradizionalmente percepiti come varietà “orientate” verso il francese pur presentando caratteri originali nella loro evoluzione storica dal latino.

La distinzione tra “minoranza nazionale” e “minoranza linguistica” ha dunque un'importanza cruciale: appare infatti evidente che se un gruppo minoritario afferma collettivamente un'alterità identitaria in competizione col senso di appartenenza nazionale, e in particolare se tale alterità è appoggiata da uno stato-tutore di riferimento (ad esempio l'Austria nel caso degli Altoatesini, o l'Ungheria per i Magiari della Transilvania), la minoranza assume anche dei “diritti linguistici” inalienabili, che nei paesi a democrazia avanzata lo stato egemone ha il dovere di tutelare; mentre nel caso di minoranze linguistiche che non siano al tempo stesso minoranze nazionali, il problema andrebbe posto nel senso di una tutela del *patrimonio linguistico* di tali comunità, poiché i “diritti linguistici” che riguardano (individualmente) gli appartenenti a tali gruppi non sono diversi da quelli di qualsiasi altro membro della comunità nazionale in cui si integrano: il *diritto* alla non discri-

minazione per motivi linguistici, il *diritto* alla preservazione del bene culturale “lingua” di cui nella fattispecie si è portatori, ma anche *diritto* all’accesso agli strumenti linguistici di maggiore utilità ai fini del proprio inserimento sociale, sono infatti parte integrante dei *diritti* che debbono essere garantiti a *tutti* i cittadini all’interno di un paese.

Sotto questo punto di vista, il concetto invalso di “minoranza linguistica” in Italia è per certi aspetti assai forzato, perché, se si esclude il caso delle minoranze nazionali, i “diritti linguistici” degli individui e delle comunità tradizionalmente individuate come tali non sono diversi ad esempio, in linea di principio, da quelli delle persone e dei gruppi che hanno come forme di espressione idiomatica tradizionale un qualsiasi “dialetto italiano”.

In particolare proprio in Italia il problema è inoltre complicato dalla difficoltà di distinguere i concetti di “lingua” e “dialetto”, tema peraltro sul quale le stesse istituzioni europee, al di là delle dichiarazioni di principio in materia di patrimoni linguistici storici, hanno sempre mantenuto un atteggiamento fortemente ambiguo.

Nessun linguista sosterrrebbe oggi criticamente che i “dialetti italiani” sono “dialetti dell’italiano”, ossia varietà della lingua nazionale (o addirittura, come capitava di leggere in passato, “storpiature” della lingua): potrebbe contare semmai una maggiore o minore distanza tipologica rispetto alla lingua nazionale, nel senso che il dialetto di Siena è più affine strutturalmente all’italiano che non quello di Campobasso, e che quest’ultimo mostra una parentela più forte rispetto alla lingua nazionale che non quello di Cuneo, e così via: ma questo non vuol dire affatto, da un punto di vista strettamente scientifico, che il sardo ad esempio o il friulano siano “lingue” e che il genovese o il napoletano non lo siano. Il sardo e il friulano sono eventualmente varietà dialettali *più distanti* dall’italiano nel contesto romanzo, ma la loro ammissione a tutela è fortemente condizionata da valutazioni extralinguistiche, connesse con livelli diversi di rivendicazione politico-culturale, che sono poi le stesse in base al quale il corso, una varietà fortemente affine al toscano e quindi all’italiano letterario, è considerato “lingua” a se stante in Francia.

Inversamente, la constatazione che il dialetto walser è di discendenza germanica e che il grico salentino è di origine ellenica non eludono il fatto che ambedue queste varietà sono parte integrante del patrimonio linguistico italiano, e che il fatto di parlarle non implica la percezione di una diversa appartenenza nazionale; di conseguenza, le modalità di tutela di queste componenti del patrimonio linguistico italiano non dovrebbero essere in linea di principio dissimili da quelle che dovrebbero riguardare altre componenti quali i dialetti salentini o quelli lombardo-piemontesi circostanti: anche se

è poi evidente che, in una prospettiva di valorizzazione complessiva, le applicazioni di questo principio sono suscettibili di variare considerevolmente da situazione a situazione.

Di fronte a tutte queste considerazioni (ma altre se ne potrebbero addurre) appare evidente il gravissimo danno arrecato alla tutela del patrimonio linguistico italiano con l'approvazione della legge 482/1999 in materia di minoranze linguistiche storiche: essa si basa infatti su un principio che equipara le "minoranze linguistiche" alle "minoranze nazionali", escludendo invece da ogni forma di tutela e valorizzazione il resto del patrimonio linguistico italiano e creando all'interno di esso gerarchie antistoriche dettate dal presupposto di una identificazione (ideologicamente pericolosa) tra senso di appartenenza linguistica e senso di appartenenza nazionale.

La legge ha inoltre escluso deliberatamente da ogni forma di tutela alcune varietà linguistiche che rientrano a pieno titolo nella categoria delle "minoranze linguistiche" storiche e che sono a vario titolo riconosciute come tali da istituzioni scientifiche, amministrazioni politiche ecc. come i dialetti "galloitalici" o altoitaliani in Sicilia e in Basilicata, i dialetti zingari, l'armeno, l'ebraico (in quanto lingue liturgiche), il sardocorso (sassarese e gallurese) della Sardegna settentrionale, e per certi aspetti il veneto coloniale parlato in Friuli.

Il caso forse più significativo e non a caso maggiormente stigmatizzato dagli studiosi è quello del tabarchino. Le isole di San Pietro e Sant'Antioco a sudovest della Sardegna ospitano nei comuni di Carloforte e Calasetta comunità che praticano una parlata d'origine ligure. La denominazione di "tabarchino" è legata alla storia del popolamento delle due cittadine, fondate da coloni provenienti dall'isolotto tunisino di Tabarca sul quale fin dal XVI secolo si erano stanziati gruppi di corallari e pescatori provenienti dalla Liguria.

A Tabarca i Genovesi svilupparono anche un fiorente commercio col retroterra, dando vita ad attività mercantili e di scambio, e la loro lingua godette di notevole prestigio in Tunisia fino a gran parte del XIX secolo. Tuttavia le pressioni del bey locale, su istanza francese, indussero nei primi decenni del Settecento molti tabarchini a cercare rifugio altrove: il re Carlo Emanuele, che aveva appena avviato un programma di ripopolamento di alcune zone della Sardegna, accolse nel 1738 la loro richiesta di fondare sull'isola di San Pietro, fino ad allora disabitata, il centro di Carloforte. Altri Tabarchini stabilirono nel 1769 la colonia di Nueva Tabarca su un isolotto presso Alicante in Spagna (dove però il genovese si estinse dall'uso parlato nei primi decenni del Novecento), mentre altri si stanziavano a Calasetta, sul litorale dell'isola di Sant'Antioco.

Le due colonie in Sardegna riuscirono a stabilizzarsi e a prosperare, mantenendo una spiccata autonomia economica e culturale rispetto al contesto sardo. Oggi nei due centri l'uso del tabarchino, dotato di uno standard ortografico e di essenziali strumenti normativi, è uno degli elementi caratterizzanti della popolazione, che anche per altri aspetti, in seguito alle sue vicende secolari, ha finito per assumere una spiccata originalità sia rispetto alle comunità circostanti della Sardegna che alla Liguria.

L'attaccamento dei Tabarchini alle tradizioni linguistiche e la fortissima autostima fanno sì che presso le due comunità, per 10.000 abitanti complessivi, si sia mantenuta una pratica larghissima della parlata, che risulta la più diffusa in rapporto al territorio tra tutte le lingue tradizionalmente diffuse in Sardegna, con una percentuale di circa il 90% di parlanti, una situazione sociolinguistica unica nel panorama italiano.

Ciò spiega anche come da diversi anni siano in corso iniziative qualificate di promozione della lingua e della cultura locale, con esperienze particolarmente significative di inserimento nell'ambito della didattica: il successo di queste iniziative, considerate da molti un vero e proprio modello di integrazione di una lingua minoritaria nei programmi scolastici, è reso possibile in particolare dalla tenuta del tabarchino anche presso le generazioni più giovani, fatto che elude il rischio di un recupero "archeologico" della parlata, come avviene invece sempre più spesso in altri contesti di minorità.

Il tabarchino è correttamente riconosciuto come lingua minoritaria in base alla legislazione regionale sarda (L.R. 26/1997), ma per l'appunto viene assurdamente ignorato da quella nazionale, fatto che costituisce di per sé non soltanto un mostro giuridico, ma una grave discriminazione nei confronti dei due comuni che, unici in tutta la Sardegna, non sono ammessi a fruire dei benefici della L. N. 482/1999. Da qui le iniziative parlamentari volte a ovviare a questa incresciosa situazione e le ricorrenti prese di posizione di molti organismi scientifici, rimaste tuttavia prive di conseguenze apprezzabili.

L'assurdo giuridico che riguarda le comunità tabarchine non è l'unico legato alla sovrapposizione della normativa nazionale a forme di tutela preesistenti. Un altro esempio per certi aspetti clamoroso è rappresentato dal panorama delle comunità ladine: in questo caso l'applicazione della L. N. 482/1999 ha portato, a seconda delle interpretazioni che si possono dare dei fatti, a un'indebita estensione del concetto di identità ladina o all'affermazione di una grave sperequazione all'interno di una comunità linguistica per la quale vigono di fatto, a seconda degli ambiti amministrativi di appartenenza, situazioni differenziate di tutela.

Gli studiosi sono per lo più concordi nell'affermare oggi che i dialetti ladini rappresentano varietà linguistiche originariamente legate al contesto italiano settentrionale, ma rimaste immuni per isolamento geografico e culturale dalle innovazioni che portarono allo sviluppo attuale della parlate diffuse in Veneto o in Lombardia: minor credito incontra oggi l'ipotesi del legame e di un'antica continuità con le aree friulana e retoromancia della Svizzera, anch'esse caratterizzate in ogni modo da un rapporto analogo col contesto italiano settentrionale.

In ogni caso l'esistenza di una identità ladina basata sulla specificità linguistica è da tempo un fatto riconosciuto anche a livello istituzionale, per quanto tale specificità sia diversamente percepita anche presso le comunità che vi si riconoscono.

Esistono infatti, nel contesto ladino una minoranza diffusa in territori passati all'Italia nel 1919 insieme all'Alto Adige di lingua tedesca (valli Gardena e Badia con Marebbe oggi in provincia di Bolzano, val di Fassa in provincia di Trento e Cortina d'Ampezzo e zone limitrofe in provincia di Belluno), un'area di dialetto ladino storicamente e culturalmente integrata per secoli nella Repubblica di Venezia (praticamente tutto il Cadore), e infine una serie di parlate "peri-ladine" (val di Fiemme, val di Sole e val di Non in Trentino, lo Zoldano in provincia di Belluno) nelle quali i caratteri dialettali ladini digradano progressivamente in quelli lombardo-veneti, per le quali rimane controversa la classificazione come varietà effettivamente "ladine", ma il cui riconoscimento come tali è stato promosso dalle amministrazioni locali.

Il tema della gestione della specificità linguistica e culturale ladina investe inoltre considerazioni di carattere storico, politico e amministrativo: mentre i ladini "tirolesi" hanno costantemente ribadito la propria alterità rispetto a un'appartenenza nazionale italiana, i Ladini del Cadore veneto non hanno mai sviluppato relazioni conflittuali con lo stato di appartenenza. Inoltre, in base agli statuti che regolano l'autonomia altoatesina, solo i Ladini della provincia autonoma di Bolzano fruiscono di forme di protezione legate agli accordi italo-austriaci e vedono già da tempo tutelata integralmente la propria specificità.

Vi sono dunque almeno tre differenti forme di "identità ladina", quella tirolese ex-austriaca integrata nell'ambito della provincia di Bolzano (storicamente attratta dall'area culturale tedesca), quella tirolese ex-austriaca ricompresa nel territorio delle province di Trento e Belluno; e quella che si tende oggi a definire "neoladina" in quanto frutto di un "risveglio" etnico-culturale più recente e spesso esclusivamente legato alla volontà di accede-

re ai benefici di legge. Di conseguenza, complessivamente i parlanti ladino sono oggi circa 80.000 se si ammette l'appartenenza a questo gruppo dei dialetti del Cadore, circa 30.000 se si considerano i soli ladini tirolesi, 18.736 (censimento 2001) se si fa riferimento alla sola ladinità bolzanina, quella che gode di prerogative di minoranza "nazionale" giuridicamente distinta dalle altre realtà.

Una situazione così complessa vede anche forme diverse di promozione della cultura locale: i Ladini ex-tirolesi hanno sviluppato da tempo iniziative importanti di rivitalizzazione, mentre nel Cadore la tutela delle varietà ladine o peri-ladine muove oggi i primi passi.

Riguarda solo l'area bolzanina, infine, l'esistenza di strutture scolastiche autonome per l'insegnamento *in e del* ladino (previste in base agli accordi internazionali), e alla stessa area fa riferimento il progetto di uno standard di riferimento, il *Ladin Dolomitan*, che integri o addirittura superi il tradizionale frazionamento dialettale dell'area consentendo, secondo i suoi sostenitori, una più incisiva pratica di tutela.

Il caso dell'estensione spesso indebita del concetto di ladinità linguistica ad ambiti comunali le cui parlate hanno spesso pochi (se non nulli) tratti ladini è la conseguenza di un fatto non meno grave dei casi di esclusione di minoranze linguistiche dai benefici della legge 482/1999, ossia il principio assurdo di autocertificazione linguistica, al di sopra di ogni considerazione di ordine scientifico e storico-culturale, da parte delle amministrazioni locali.

In seguito a ciò, i benefici (soprattutto quelli di natura economica) previsti dalla legge, hanno indotto decine di amministrazioni comunali a dichiarare, pur di accedervi, una inesistente appartenenza a questa o a quella minoranza, col risultato che non solo le comunità di lingua ladina si sono moltiplicate nel Veneto, come si è visto, in maniera tale da "sommergere" numericamente la minoranza ladina "storica", ma che in Piemonte ad esempio, secondo una recente ricerca, su 172 comuni le cui amministrazioni abbiano dichiarato l'appartenenza della propria popolazione a una qualche minoranza linguistica tutelata, almeno 26 risultano oggi indebitamente "occitani", 10 "francesi", 7 "germanici" (di dialetto walser) e 5 "francoprovenzali": e in realtà, queste cifre sembrano approssimate per difetto.

Un altro caso limite è offerto dall'inesistente minoranza "occitana" in Liguria. In questa regione hanno dichiarato questa appartenenza due comuni, quello di Olivetta San Michele e quello di Triora (per le sole frazioni di Realdo e Verdeggia), i cui dialetti sono tradizionalmente considerati di tipo ligure alpino, classificazione universalmente accolta dagli studiosi italiani, francesi e tedeschi che in tempi anche recenti se ne sono occupati nel quadro di ricerche aggiornate sulle aree dialettali arcaiche dell'entroterra montano.



L'assurdità della situazione è data anche dal fatto che gli stessi dialetti sono parlati anche in porzioni di territorio passate alla Francia nel 1947 in seguito ai trattati di pace, ma che in tali aree il governo transalpino riconosce correttamente l'esistenza di comunità di dialetto ligure: col risultato che la stessa varietà linguistica viene attualmente definita come "occitana" a Olivetta San Michele e come "ligure" nelle frazioni oggi francesi di Piena e Libri, e che il dialetto brigasco risulta impropriamente "occitano" a Realdo e Verdeggia (oltre che in alcune frazioni rimaste alla provincia di Cuneo) e ligure nell'ex capoluogo, oggi francese, di Briga Marittima.

L'avvallo dato dalla provincia di Imperia a questa forma palese di malcostume amministrativo è stata duramente contestata in tempi recentissimi dall'opinione pubblica locale dopo che un ordine del giorno della medesima amministrazione prevedeva l'avvio di forme concrete di accesso ai finanziamenti della 482/1999 da parte dei comuni interessati. Nella sconcertante dichiarazione di "occitanità" che ha interessato Realdo, Verdeggia e Olivetta San Michele si sono voluti vedere, tutt'altro che a torto, la volontà di privare i parlanti del loro effettivo senso di appartenenza locale e un tentativo di manipolazione che, sebbene consenta (in maniera alquanto discutibile) l'accesso a qualche erogazione statale, va tuttavia in senso opposto a una promozione della pluralità linguistica e culturale, puntando a omologare a una realtà totalmente estranea varietà dialettali che rischierebbero così di trovarsi isolate rispetto al *continuum* linguistico nel quale sono tradizionalmente inserite.

Va ancora considerato che la denominazione "occitano" è contestata anche nelle valli piemontesi dove si parlano effettivamente dialetti di questo tipo da una parte consistente della popolazione e della militanza culturale, che preferiscono la dizione tradizionale, rimasta estranea alla L. N. 482/1999, di "provenzale", con minori implicazioni ideologiche e riferimenti al nazionalismo a sfondo etnico che caratterizza il movimento occitano nella Francia meridionale. Questa assenza di sensibilità a un problema che non è soltanto di carattere terminologico, ma che investe anche precisi riferimenti simbolici e culturali, è un altro aspetto preoccupante della legislazione nazionale italiana, nella quale si ravvisano elementi di strumentalizzazione ideologica dai contorni poco chiari.

In generale comunque anche la "corsa all'appartenenza etnica" indotta dall'approvazione della legge, oltre agli evidenti risvolti reazionari che introduce nel processo di elaborazione e ri-elaborazione delle identità locali, rende impossibile una valutazione serena degli interventi messi finora in atto in una prospettiva di protezione (o presunta tale) del bene-lingua. Il fallimento

della tutela delle minoranze linguistiche in Italia si può verificare così attraverso l'avvio di iniziative volte non ad assicurare la vitalità degli usi parlati delle diverse varietà ammesse a tutela, bensì a fissare "norme" sopralocali, spesso con presupposti rifiutati dagli stessi parlanti: tutto ciò in ottemperanza all'ingessatura delle varietà minoritarie sancita da una legge che non si preoccupa affatto di tramandare il patrimonio linguistico tradizionale e di educare le giovani generazioni al rispetto delle differenze e alla pluralità del proprio percorso linguistico, quanto di assicurare alle lingue minori (e soprattutto ai gestori politici e culturali di esse) spazi di utilizzo che esulano comunemente dall'esperienza propria dei parlanti in nome di una "parificazione" giuridica all'italiano (destinata comunque a rimanere sulla carta) che attiene ai diritti delle "minoranze nazionali" ma non alle prospettive di tutela del patrimonio culturale delle "minoranze linguistiche".

Un caso estremo è offerto dal Friuli, dove una specifica legge regionale, addirittura anteriore a quella nazionale (15/1996, oggi in corso di revisione), intende opporre alla frammentazione dialettale una serie di misure atte a incoraggiare l'uso scritto e parlato di un "friulano standard" fissato nelle sue norme ortografiche e promosso dalle istituzioni regionali e provinciali con interventi decisi di politica linguistica, fatto che incontra le perplessità di molti parlanti e operatori culturali soprattutto nelle aree marginali e periferiche, dove alla realtà viva della dialettofonia si teme di vedere sovrapposta una varietà sopralocale ritenuta artificiosa ed estranea al sentimento di appartenenza linguistica che coinvolge le comunità. Analoga reazione di rigetto si è verificata in Sardegna in seguito alla promozione da parte della regione, negli anni scorsi, di un progetto di *limba sarda unificada* (lingua sarda unificata) oggi peraltro sostituita da un più elastico modello di *limba sarda comuna*.

Episodi come questi sono la conseguenza del carattere velleitario delle norme di tutela e soprattutto della confusione, come si anticipava, dei concetti di minoranza nazionale e di minoranza linguistica, nel senso che la legislazione nazionale (e nei casi citati quelle regionali) presuppongono nelle situazioni ammesse a tutela l'utilizzo della lingua in ambiti che le sono per lo più storicamente estranei, implicando l'esigenza di una elaborazione, promozione e soprattutto accettazione in tempi rapidi, da parte dei parlanti, di una varietà sopralocale riconosciuta e "ufficializzata", mentre in realtà la presa d'atto dell'appartenenza dei dialetti sardi o franco-provenzali a un sistema linguistico diverso da quello italiano non risolve affatto tutti i delicati problemi inerenti all'utilizzo di tali idiomi come codici "totali".

Questa distorsione del principio di tutela è legata al criterio in base al

quale la lingua “tutelata” debba immediatamente assumere prerogative ricalcate su quelle condivise dal codice egemone: tale prassi, peraltro diffusa nel panorama europeo occidentale, viene individuata come uno dei punti nodali della problematica connessa alla valorizzazione delle lingue minoritarie, come se ciò dovesse rappresentare una effettiva *chance* dal punto di vista della rivitalizzazione degli usi *parlati*, quelli cioè ai quali dovrebbe rivolgersi in primo luogo l'azione di salvaguardia.

Ma in questo modo la promozione di un idioma si esaurisce in gran parte nella burocratizzazione della prassi comunicativa in lingua minoritaria: se davvero si ammette l'utilità delle pratiche di ufficializzazione ai fini della rivitalizzazione di un idioma minoritario, diventa allora ineludibile il problema della sua standardizzazione, che passerà attraverso il tentativo di promuovere una varietà sopralocale fatalmente artificiosa anche quando si tratti di basarla su un modello ritenuto il più prestigioso nell'ambito delle varietà che si riconoscono integrate nella “lingua” che si intende tutelare, con la conseguenza di allontanare dall'uso quei locutori che, non trovando alcun interesse nell'utilizzo di un codice che non soddisfa le proprie individuali esigenze identitarie, finiranno per allontanarsene.

Nella pratica insomma, le esperienze di promozione di standard unificati partono da un concetto di sacrificio linguistico» che, passando attraverso un'adesione “militante” alle ragioni dell'utilizzo del codice minoritario, implica una limitazione della sua pratica spontanea. Parlare la lingua minoritaria diventa a questo punto, prima che necessità comunicativa realmente avvertita, esigenza di affermazione di un'alterità, e il risultato del processo di elaborazione può avere come conseguenza reazioni di rigetto da parte dei fruitori ideali—le popolazioni interessate—di un programma di standardizzazione dai connotati fatalmente élitari e in più di un caso promossi da operatori totalmente estranei alla realtà *visita* dell'idioma. La formulazione della 482 sembra supporre l'esistenza di livelli consapevolzza e di elaborazione in realtà assenti nella prassi di gran parte delle comunità minoritarie residenti in territorio italiano, o esistenti a livello di spesso discutibili esercitazioni di “ingegneria linguistica” completamente avulse dalla realtà sociolinguistica vigente nei territori interessati.

Manca in sostanza, alla maggior parte delle lingue elencate all'articolo 2 del testo legislativo, un livello formale in grado non solo di sorreggere prospettive più o meno opportune di utilizzo “alto”, ma anche di imbrigliare e disciplinare (come sembra implicito nei voti del Legislatore) la vitalità delle varianti locali, della vernacolarità che costituisce l'esplicito riferimento culturale dell'esperienza linguistica minoritaria e ne è anche in gran parte un

punto di forza nella pratica quotidiana: l'aggressività che si verifica proprio in Friuli nei confronti degli operatori culturali che per fedeltà alla loro specifica tradizione linguistica rifiutano di aderire alle impostazioni normative è il riflesso di un atteggiamento che genera anche in Italia disaffezione in molti parlanti (anche sensibili ai destini del proprio strumento espressivo), i quali non avvertono l'esigenza di arricchire il proprio repertorio con modalità standardizzate della lingua minoritaria.

Il vero problema sta dunque nella percezione che riguarda l'oggetto di tutela secondo l'impostazione accolta dalla L.N. 482/1999: non codici comunicativi reali, per i quali buona parte delle norme proposte dalla legislazione nazionale non rappresenta affatto una possibilità di rivitalizzazione, ma "lingue" che, in una considerazione mitica della storia linguistica italiana, si vorrebbero in astratto minorizzate in virtù di una precisa volontà di negazione dei diritti linguistici delle popolazioni interessate, retrocesse alla condizione di dialetti come conseguenza di un processo storico di dequalificazione.

A quasi sette anni dalla sua approvazione, la L.N. 482/1999, che continua a costituire l'unico provvedimento-quadro che definisca norme generali valide per tutto il territorio nazionale in merito a una delle tipologie (socio)linguistiche che si integrano nel panorama italiano, mostra dunque non soltanto limiti forti di applicabilità pratica ma, quel che è peggio, rivela attraverso i processi di attuazione tutti i gravi limiti di impostazione che ne hanno contraddistinto il tormentato *iter* in un paese che vive tuttora con una certa difficoltà il "problema" storico della sua pluralità culturale e linguistica.

Al tempo stesso una sua revisione o riformulazione pare allo stato attuale difficilmente praticabile anche per via degli interessi politici ed economici che sono venuti col tempo sedimentandosi intorno al testo legislativo: non è casuale ad esempio che una recente proposta di legge di ratifica della *Carta europea delle lingue regionali e minoritarie* da parte italiana prenda le mosse proprio dall'enumerazione, come si è visto imprecisa e per certi aspetti contraddittoria, delle "minoranze linguistiche" ammesse a tutela. Sembra quindi che i danni gravi arrecati da questa legge al patrimonio linguistico storico italiano, da più parti denunciati, siano destinati a perpetuarsi contribuendo in maniera decisiva alla crisi di un panorama idiomatologico di eccezionale valore culturale, sul cui destino finale appare sempre più urgente interrogarsi.

### Nota bibliografica

La letteratura scientifica intorno al tema delle minoranze linguistiche in Europa e in Italia si è notevolmente accresciuta in questi ultimi anni, sia per quanto riguarda i temi e i problemi generali connessi a questa categoria, sia per quanto riguarda aspetti specifici o singole situazioni. Per quanto riguarda le considerazioni esposte in questo articolo, che costituisce un lavoro di sintesi, mi limito a segnalare alcuni altri miei interventi sull'argomento, nei quali i rimandi puntuali a una bibliografia ampia appaiono più motivati: *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei Tabarchini di Sardegna. Documenti del Convegno internazionale di studi (Calasetta, 23-24 settembre 2000)* presentazione di Tullio De Mauro, a cura di Vincenzo Orioles e Fiorenzo Toso, Recco, Le Mani (Udine, Centro Internazionale sul Plurilinguismo) 2001; 'Dialetto e legislazione', in: M. Cortelazzo, C. Marcato, N. De Blasi e G. P. Clivio: *I dialetti italiani. Storia struttura uso*, Torino: UTET, 2002: 1063-1072; 'Un caso irrisolto di tutela: le comunità tabarchine della Sardegna', in: V. Orioles (cur.): *Atti del Convegno di Studi 'La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive'* (Udine, 30 novembre—1 dicembre 2001), Udine: Forum 2003: 267-276; 'Le eteroglossie interne. Aspetti e problemi' a cura di Vincenzo Orioles e Fiorenzo Toso Numero tematico di *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*, n.s. 34 (2005), 3: 206; 'Le legislazioni regionali in materia linguistica. Una risorsa e un problema', in: G. Ruffino e F. Lo Piparo (cur.): *Gli italiani e la lingua. A quarant'anni dalla pubblicazione della 'Storia linguistica dell'Italia unita' di Tullio De Mauro. Atti del convegno (Palermo-Bagheria, 13-14 giugno 2003)*, Palermo: Sellerio, 2005: 255-267; 'La legge 482 e gli scenari recenti della politica linguistica in Italia', *Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia* VI, 2004 [ma 2006]: 41-64; *Lingue d'Europa. La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente*, Milano: Baldini Castoldi Dalai Editore, 2006; 'A proposito dello spazio occitano nell'area cisalpina sud-occidentale', *La France Latine. Revue d'Études d'oc*, n.s., 143, 2006: 7-22; 'La tutela dei patrimoni linguistici e delle lingue minoritarie: alcune considerazioni', *Ladin. Rivista dell'Istituto Ladin de la Dolomites* 4, 2007: 31-36; 'Le minoranze etnicolinguistiche', in: L. Cavalli Sforza (cur.): *Storia della cultura italiana*, Vol. II, *Lingue e linguaggi*, Torino: UTET, 2008 (in corso di stampa); 'Dalla glottonimia alla glottopolitica: la scelta tra occitano e provenzale dalle motivazioni storico-culturali alle polemiche ideologiche', in: *Atti del Convegno internazionale di studi 'Lingue, culture e potere'* (Cagliari, 10-14 marzo 2006), Cagliari, 2008 (in corso di stampa); 'Patrimoni linguistici e lingue minoritarie: la prospettiva europea e quella italiana' in: *Atti del Convegno Internazionale 'Lingue e cittadinanza europea. In occasione della Giornata Europea delle Lingue'* (Roma, 25-27 settembre 2006), Roma, 2008 (in corso di stampa).